


Allegato A)



**COMUNE DI CALDERARA DI RENO**  
Provincia di Bologna

***DISCIPLINA PER  
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A  
SOGGETTI ESTRANEI  
ALL’AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE***

**Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.      del      .**

## **DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **INDICE**

Art. 1	Oggetto, finalità, ambito applicativo	pag. 2
Art. 2	Categorie di incarichi – Definizioni	pag. 2
Art. 3	Presupposti per l’affidamento di incarichi	pag. 3
Art. 4	Modalità di scelta dell’incaricato	pag. 3
Art. 5	Deroghe	pag. 4
Art. 6	Formalizzazione dell’incarico	pag. 5
Art. 7	Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico	pag. 5
Art. 8	Pubblicità degli incarichi	pag. 6
Art. 9	Limite massimo della spesa annua	pag. 6
Art. 10	Disposizione transitoria	pag. 6

## **DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente Capo disciplina l’affidamento, da parte dell’Amministrazione, di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione stessa.
2. L’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all’acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di affidamento di incarichi, con contratti di lavoro autonomo, aventi natura di:
  - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione;
  - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività in via occasionale.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le seguenti tipologie di incarichi:
  - a. incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;
  - b. gli incarichi relativi a prestazioni per l’esecuzione di lavori ed opere pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c. le nomine dei componenti all’interno delle Commissioni Giudicatrici di concorsi pubblici esterni ed interni, e Commissioni Giudicatrici relative a gare di appalto, per la loro connotazione specifica di esperienza professionale;
  - d. gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione;
  - e. gli incarichi prestati nell’ambito di attività informativa e convegnistica di carattere istituzionale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
  - f. incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
  - g. incarichi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne comunali.

### **Art. 2**

#### **Categorie di incarichi – Definizioni**

1. Si riportano di seguito le seguenti definizioni:
  - a) per “**incarichi di studio**”, s’intendono le attività di studio svolte nell’interesse dell’amministrazione, caratterizzate dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’Amministrazione committente;

- b) per **“incarichi di ricerca”**, s’intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da svolgere da parte dell’amministrazione;
- c) per **“consulenze”**, s’intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti.
- d) per **“incarichi di prestazioni” o “incarichi professionali” o “incarichi di collaborazione”**, s’intendono i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d’opera (artt. 2222 - 2228 cod. civ.) o d’opera intellettuale (artt. 2229 - 2238 cod. civ.);
- e) per **“esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria”**, s’intende il soggetto al quale possono essere affidati incarichi, consulenze, studi o ricerche in ragione delle sue particolari esperienze formative, ovvero il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell’incarico in affidamento e delle specifiche competenze acquisite. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale;
- f) per **“disciplinare di incarico” o “contratto di incarico” o “contratto di collaborazione” o “contratto di consulenza”**, s’intende l’atto negoziale traduttivo del rapporto tra l’Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.

### **Art. 3**

#### **Presupposti per l’affidamento di incarichi**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l’Amministrazione può affidare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione/incarico.

### **Art. 4**

#### **Modalità di scelta dell’incaricato**

1. La scelta dell’incaricato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente ed in presenza dei presupposti di cui sopra, viene effettuata dal Responsabile di Settore competente, entro i limiti di budget assegnati con il Piano Operativo di Gestione (POG), con le modalità di seguito indicate e con adeguata motivazione.

2. L'affidamento di incarichi di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria avviene mediante procedura negoziata previo confronto tra almeno cinque preventivi.
3. La richiesta dei preventivi/offerta deve contenere:
  - a) l'oggetto della prestazione;
  - b) le eventuali garanzie;
  - c) la qualità e la modalità di esecuzione;
  - d) i prezzi;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le modalità di scelta del contraente;
  - g) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'affidatario e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'affidatario stesso venga meno ai patti concordati;
  - h) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

4. In analogia a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in materia di affidamento di servizi in economia, il Responsabile competente può procedere ad affidamento diretto previa motivata determinazione quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00 con esclusione dell'I.V.A. ed altri oneri contributivi.

## **Art. 5 Deroghe**

1. Non sono soggetti al requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario:
  - a) gli incarichi di prestazione d'opera occasionale, ovvero che comportano un *obbligo di fare*, che non presuppongono necessariamente una specializzazione universitaria così come definita alla lettera e), comma 1, dell'articolo 2, la cui durata non sia superiore a 30 giorni annui ed il cui compenso annuo netto non sia superiore a € 5.000,00, che vengano affidati nell'ambito di particolari eventi, spettacoli, manifestazioni, corsi e/o iniziative di animazione e mediazione socio-culturale e che richiedano una competenza non acquisibile necessariamente mediante laurea ma che attiene a competenze di tipo artistico, sociale o di promozione della cittadinanza attiva (ad es. musicisti, attori, artisti, operatori sociali ecc.);
  - b) gli incarichi per specifiche attività i cui requisiti professionali (titolo di studio, iscrizione Albi ecc.) sono determinati da specifiche norme di legge.
2. Si può inoltre derogare al requisito della laurea per quelle tipologie di prestazioni la cui durata non sia superiore a 30 giorni annui ed il cui compenso annuo netto non sia superiore a € 5.000,00 per le quali l'ordinamento nazionale ammette che possano essere svolte da diplomati iscritti in appositi Albi, "Collegi" (ad esempio: geometri e periti) ed "Elenchi o Registri pubblici".
3. Non sono soggetti alle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga

in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Amministrazione e che si svolge in maniera del tutto autonoma.

## **Art. 6**

### **Formalizzazione dell'incarico**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico affidato mediante stipulazione di un disciplinare, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico dovrà contenere:
  - a tipologia della prestazione (lavoro occasionale o coordinato e continuativo)
  - b oggetto;
  - c modalità di esecuzione;
  - d responsabilità;
  - e durata e luogo della prestazione;
  - f compenso;
  - g recesso;
  - h risoluzione del rapporto di lavoro;
  - i risoluzione delle controversie;
  - j clausola di esclusività/non esclusività;
  - k le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma delle prestazioni da rendere;
  - l le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
  - m l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

## **Art. 7**

### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Amministrazione/il Responsabile di Settore competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l'Amministrazione il Responsabile di Settore competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

**Art. 8**  
**Pubblicità degli incarichi**

1. Sul sito web dell'ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:
  - soggetto/i percettore/i;
  - ragione dell'incarico;
  - ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del settore preposto.
3. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
4. Il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza può avvenire esclusivamente previo inserimento degli stessi nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
5. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), così come già indicato al comma 1 del presente articolo.
6. Non sono soggetti agli obblighi di pubblicità:
  - le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in un prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Amministrazione e che si svolge in maniera del tutto autonoma ;
  - gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di valutazione.

**Art. 9**  
**Limite massimo della spesa annua**

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, rientranti nel presente regolamento, è fissato nel 2% della spesa corrente sostenuta nell'esercizio precedente.
2. Il limite di spesa fissato al comma 1 può essere superato solo in presenza di ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate.

**Art. 10**  
**Disposizione transitoria**

1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati prima dell'entrata in vigore della legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) sono confermati e svolti fino alla loro conclusione.